

o per forza di leggi civili, cioè per un patto delle famiglie di un medesimo corpo : di che si dirà nel seguente capitolo .

§. VII. Il medesimo diritto di trasferir la proprietà suppone , che noi siamo legittimi proprietari ; dunque niun potrebbe trasferire il dominio di quelle cose , delle quali non è che o custode , come nel deposito , comodato , pegno ; o reggitore , o usufruttuario .
 “ E questo prova , che la maestà
 “ dell’ impero , e i diritti , che la com-
 “ pongono , sieno di lor natura inalie-
 “ nabili . L’ imperadore di Germania
 “ eletto da’ rappresentanti de’ popoli , è
 “ reggitore , e non proprietario dell’ im-
 “ perio : non potrebbe dunque nè ven-
 “ dere , nè donare , nè legare la sua
 “ autorità : ed un Papa non potrebbe
 “ vendere il papato , o lasciarlo in te-
 “ stamento : nè un Vescovo il suo ve-
 “ scovado : un Generale il suo genera-
 “ lato ec “. Ed oltre a ciò niun può
 trasferire più di quel che ha . *Traditio*,
 dice Ulpiano , *nihil amplius transferre*
debet , vel potest ad eum , qui accipit ,
quàm est apud eum , qui tradit . E’
 una legge di natura troppo nota : niuna